

ORDINANZA PATRIZIALE

concernente il godimento dei pascoli al piano

Il godimento dei pascoli al piano ha segnato nel corso di questi ultimi anni preoccupazioni per lo sfruttamento irrazionale del suolo. La circolazione libera di cavalli ha pure coinvolto il Patriziato di Biasca con reiterati inconvenienti causati dagli stessi (danneggiamenti di auto, strade, cinte di recinzione private e pubbliche, ferimento di persone, disagi per i passanti).

Richiamate le disposizioni dell'articolo 28 della Legge Organica Patriziale (LOP) e in applicazione dell'articolo 9 del regolamento Patriziale di Biasca è promulgata la seguente ordinanza:

1. La pascolazione libera di equini sulla proprietà del Patriziato è vietata.
2. La pascolazione del bestiame bovino al piano è libera a partire dal 01 maggio fino al 30 novembre di ogni anno.
3. E' vietata la posa di mangiatoie o di tettoie sui terreni adibiti al pascolo di proprietà del Patriziato.
4. Ogni proprietario è responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi in relazione al godimento dei pascoli.
5. I contravventori delle disposizioni della presente ordinanza sono passibili di una multa fino a fr. 500.—, secondo l'articolo 118 della LOP.
6. Contro questa ordinanza può essere interposto ricorso, al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'inizio della sua pubblicazione.
7. L'ordinanza viene pubblicata agli albi patriziali dal 1° dicembre 2001 al 15 dicembre 2001 ed entrerà in vigore scaduto il termine di pubblicazione.

Per l'Ufficio patriziale:


Il Presidente:



Mario Tatti



la segretaria:



Tiziana Rè